

**Novità fiscali del 27 febbraio 2008: prorogata la scadenza del modello 770 semplificato al 31/5/2008; registro delle imprese camera di commercio: le nuove misure del diritto annuale 2008; regime dei minimi: i contribuenti che devono presentare gli elenchi clienti e fornitori dovranno indicare anche i dati dei contribuenti minimi**

Publicato il 27 febbraio 2008

---

**Indice:**

- 1) E' stata prorogata la scadenza del modello 770 semplificato al 31/5/2008**
- 2) Imposte sui redditi: Regime dei contribuenti minimi**
- 3) Registro delle imprese: Determinate le nuove misure del diritto annuale 2008**
- 4) Esterovestizione: Criteri per la verifica dell'effettiva sede della società**
- 5) Accertamento delle imposte e dei redditi: Studi di settore, tetto bloccato**
- 6) Nuovi chiarimenti per il regime dei minimi: I contribuenti che devono presentare gli elenchi clienti e fornitori dovranno indicare anche i dati dei contribuenti minimi**
- 7) Immatricolazioni auto usate, al via i controlli preliminari per l'applicazione del regime Iva del margine**
- 8) Brevi fiscali**

## **1) E' stata prorogata la scadenza del modello 770 semplificato al 31/5/2008**

La proroga si è resa possibile grazie al Decreto cd. milleproroghe, tra le cui tante novità, è emersa la definitiva scadenza della presentazione del modello 770 semplificato al 31 maggio 2007.

Come è noto, a seguito delle richieste di proroghe, pervenute, particolarmente, da parte dei **consulenti del lavoro**, il Legislatore ha deciso di fissare al 31 maggio la scadenza della presentazione del suddetto modello.

Adesso anche le ditte produttrici del Software avranno più tempo per potere predisporre i relativi programmi applicativi. Infatti, la precedente scadenza era stata stabilita soltanto al 31/3/2008.

Pertanto, la scadenza del modello 770 semplificato è passata dal 31 marzo 2008 al 31 maggio 2008.

**(Atto C. 3324) Conversione in Legge del D.L. 31/12/2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.**

In particolare, l'art. 37-bis di tale Decreto n. 248/2007, convertito in Legge, ha modificato l'art. 1, comma 217, della Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008).

Nel comma 217 dell'art. 1 della suddetta Legge n. 244/2007, è stato aggiunto il seguente periodo: *"Limitatamente all'anno 2008 la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e*

*successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 maggio 2008”*

## **2) Imposte sui redditi: Regime dei contribuenti minimi - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate**

La L. 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008) ha introdotto, con l’art. 1, co. 96-117, dall’1.1.2008, il nuovo regime per i contribuenti minimi, poi attuato dal D.M. 2.1.2008. Dapprima, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la C.M. 21.12.2007, n. 73/E, contenente i primi chiarimenti e le principali anticipazioni contenute nel D.M. attuativo. Successivamente, la C.M. 28.1.2008, n. 7/E ha dissipato i più importanti dubbi che avevano sollevato i contribuenti e le associazioni di categoria. In particolare, tra le varie questioni, è stato chiarito che i contribuenti che iniziano l’attività devono comunicare il possesso dei requisiti per il regime dei contribuenti minimi tramite il Modello AA9/9 (Prov. Ag. Entrate 5.2.2008) barrando la casella relativa ai contribuenti minimi (Quadro B).

Se non lo hanno fatto possono regolarizzare entro i 30 giorni successivi, rettificando la dichiarazione, recandosi direttamente presso l’Ufficio competente.

In ogni caso, ai fini della determinazione del regime applicabile vale il principio del comportamento concludente, ma se il contribuente non ha comunicato l’opzione per il regime dei minimi con la dichiarazione di inizio attività o con la successiva rettifica viene assoggettato alla sanzione da e 516 a e 2.065.

Inoltre, in caso di erronea emissione di fattura con addebito d’imposta, i contribuenti che vogliono applicare il regime dei minimi devono emettere nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini Iva), prima che sia stata effettuata la liquidazione dell’Iva, che costituisce, comunque, comportamento concludente.

Da ultimo, è stato precisato che le fatture rilasciate dai contribuenti minimi, se di importo

superiore a e 77,47, devono essere assoggettate all'imposta di bollo. Sono, invece, esenti da bollo le fatture riguardanti gli acquisti intracomunitari e le operazioni di reverse charge.

**(Vincenzo D'Andò in "La Settimana Fiscale" Il Sole 24 Ore del 28.2.2008, n. 8, da pag. 15)**

### **3) Registro delle imprese: Determinate le nuove misure del diritto annuale 2008**

Il Ministero dello Sviluppo economico ha stabilito le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro per l'anno 2008.

Per le imprese iscritte e per le **imprese individuali** annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di **€ 88,00**.

Per le imprese con ragione di **società semplice** non agricola il diritto annuale è dovuto nella misura di **€ 144,00**.

Per le società iscritte nella **sezione speciale** (di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 96/2001) il diritto annuale è dovuto nella misura di **€ 170,00**.

Per la sede legale di tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, ancorchè annotate nella sezione speciale, il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2007 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

- Fino a € 100.000,00, è dovuta la misura fissa di € 200,00;

- oltre 100.000,00 di fatturato si applicano le diverse aliquote, la prima è del 0,015% fino a € 250.000,00 di fatturato. Segue l'aliquota del 0,013% fino € 500.000,00 di fatturato, poi l'aliquota del 0,010% fino € 1.000.000,00 di fatturato e così via.

**(D.M. Ministero sviluppo economico 01/02/2008, in corso di pubblicazione G.U.)**

#### **4) Esterovestizione: Criteri per la verifica dell'effettiva sede della società**

La CTP di Belluno evidenzia gli elementi sintomatici del fenomeno della esterovestizione della residenza fiscale, effettuata il più delle volte mediante la costituzione all'estero (in Paesi che offrono maggiore convenienza fiscale) di società esclusivamente finanziarie con funzioni di holding o sub holding di partecipazione, controllate direttamente o indirettamente da società fiscalmente residenti nel nostro Paese.

In caso di costituzione di società commerciale all'estero, al fine di verificare l'effettiva sede della società, occorre fare riferimento:

- Alla consistenza della struttura organizzativa propria di cui si serve la società estera per lo svolgimento della sua attività commerciale;
- al grado di autonomia decisionale di cui gode tale società nella scelta delle proprie strategie;
- alla natura e alla rilevanza del contributo fornito dalla controllante italiana;
- all'adempimento degli obblighi contabili e fiscali propri della società estera e connessi alla sua

attività.

Altri elementi che caratterizzano il fenomeno della esteroinvestizione vengono individuati nella circostanza che il capitale sociale del soggetto esteroinvestito sia riconducibile ad una società di capitali per lo più costituita da un unico socio o da più soci appartenenti alla stessa famiglia, detentrici della totalità o quasi delle relative azioni o quote del capitale sociale del soggetto esteroinvestito; per quanto riguarda l'amministrazione del soggetto esteroinvestito, essa è per lo più affidata a persone fisiche residenti in Italia, legate da stretti rapporti familiari e societari con la società controllante italiana, pur annoverando tal volta, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, anche soggetti stranieri, che tuttavia rivestono un ruolo meramente simbolico.

Secondo la C.T.P., il fenomeno della esteroinvestizione della residenza fiscale è del tutto diverso da quello dell'interposizione fittizia del soggetto terzo:

- Nel primo caso, il reddito viene effettivamente percepito dalla società estera che, tuttavia, non assolve ai requisiti dell'effettiva residenza estera, essendo carenti i presupposti di essa alla luce della legislazione interna e comunitaria;

- nel secondo caso, il soggetto interponente viene fatto apparire come titolare del reddito che, invece, va imputato direttamente all'interposto.

Il fenomeno della esteroinvestizione consente di accentrare, in soggetti giuridici residenti in Paesi a bassa tassazione (e con esenzione di determinati cespiti reddituali), le partecipazioni nelle sussidiarie esistenti in Italia o all'estero, in modo tale da garantire un controllo sugli indirizzi operativi e gestionali delle imprese situate all'estero, senza che i risultati economici dell'attività si riflettano direttamente sulla casa madre.

In questo contesto, le sub holding possono essere strutturate come semplici strumenti di controllo locale delle partecipazioni, qualora accentrino le partecipazioni detenute dalla casa madre nelle sussidiarie residenti nel medesimo Paese in cui si trova la società e, in questo caso, il beneficio fiscale può derivare per la sub holding:

- Dall'utilizzazione di finanziamenti di terzi per acquisire le sussidiarie estere (compensando i redditi prodotti da queste ultime con gli interessi passivi sui finanziamenti ottenuti);

- dalla compensazione, consentita in alcuni Paesi, nella capogruppo locale dei redditi e delle perdite prodottisi in capo a tutte le controllate.

Diversamente, la casa madre può, peraltro, avvalersi di sub holding, situate in Paesi a bassa tassazione o con tassazione esente di determinati cespiti, per accentrare su di esse le partecipazioni in società residenti in altri Stati; in tal caso, la società finanziaria svolge anche la funzione di interporsi nella catena di controllo al fine di consentire una massimizzazione dei benefici fiscali detraibili dall'applicazione delle norme di favore previste dalla legislazione dello Stato estero.

In linea generale i vantaggi connessi all'utilizzo di una società finanziaria situata in un Paese a bassa tassazione, derivano dal basso o nullo livello di ritenute applicate sui dividendi percepiti dalle sussidiarie, dal rinvio della tassazione sui dividendi pagati dalle sussidiarie alla sub holding e non ridistribuiti a questa dalla Casa madre, dalla bassa o nulla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni detenute dalla sub holding.

**(Commissione tributaria provinciale Belluno, Sentenza, Sez. I, 14/01/2008, n. 174, in "Ipsa" Notiziario del 26/2/2008)**

## **5) Accertamento delle imposte e dei redditi: Studi di settore, tetto bloccato**

Rimane al palo l'innalzamento del tetto a 7,5 milioni di euro previsto per l'applicazione degli studi di settore almeno per il periodo d'imposta 2007 e quindi per la presentazione delle prossime dichiarazioni dei redditi. Invece in futuro il tetto dovrà essere "modulato", cioè differenziato per i singoli studi e non fissato per tutte le categorie in maniera uniforme. In questo senso vanno le istruzioni di Unico 2008.

Per l'anno d'imposta 2007 l'Amministrazione finanziaria continuerà a raccogliere le informazioni per l'eventuale innalzamento del tetto in futuro. Per ora gli studi di settore si applicheranno solo

nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi in misura non superiore a 5.164.569 euro. Invece i soggetti che dichiarano entrate superiori a tale importo, ma entro i 7,5 milioni dovranno continuare a comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. L'innalzamento del tetto fino a 7,5 milioni di euro è stato previsto dalla Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006).

**(Antonio Crescione, in Il Sole 24 Ore del 26/2/2008, pag. 29)**

#### **6) Nuovi chiarimenti per il regime dei minimi: I contribuenti che devono presentare gli elenchi clienti e fornitori dovranno indicare anche i dati dei contribuenti minimi**

I contribuenti obbligati alla presentazione degli elenchi clienti e fornitori devono indicare anche i dati relativi ad acquisti e cessioni intervenute con contribuenti minimi.

In caso di cessazione dal regime con effetto immediato, l'Iva relativa alle operazioni effettuate prima del superamento del limite rileva solo in sede di determinazione dell'imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale, senza applicazione di sanzioni o interessi.

L'Iva versata a seguito della rettifica della detrazione costituisce costo deducibile. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in occasione della videoconferenza del 21/2/2008, e che sono stati inseriti nella circolare n. 13 del 26/2/2008.

#### **Beni strumentali**

Ai fini della verifica del limite dei 15mila euro di beni strumentali nel triennio precedente, va considerato il corrispettivo complessivamente pagato, anche nel caso in cui, per l'acquisizione del bene, si sia beneficiato di un contributo a fondo perduto in conto impianti.



Al raggiungimento del tetto concorrono anche gli importi corrisposti per la locazione dell'immobile in cui è svolta l'attività economica.

Il triennio precedente a cui fare riferimento è quello solare, a prescindere dall'effettiva operatività del soggetto; pertanto, un'impresa che ha aperto partita Iva nel 2005 ma ha avviato l'attività solo l'anno successivo, volendo accedere al regime semplificato nel 2008, dovrà conteggiare nel limite dei 15mila euro i beni strumentali acquistati nel triennio 2005-2007, compresi quindi quelli del 2005, anno in cui risultava ancora inattiva.

Nel caso di "trasformazione", in sostanziale neutralità fiscale, di una società di persone in ditta individuale, per la verifica delle condizioni di accesso al regime dei minimi occorre fare riferimento ai valori della società prima dell'operazione.

### **Altri requisiti di accesso**

Per la verifica del limite dei 30mila euro di ricavi, chi ha iniziato l'attività nel 2007 deve effettuare il ragguaglio ad anno; analoga procedura va seguita da chi ha cessato l'attività nel 2007 e ne ha avviata una nuova nel 2008.

Se un imprenditore effettua anche prestazioni occasionali di consulenza, per le quali percepisce compensi non rilevanti ai fini Iva e pertanto classificabili come redditi diversi, di questi non deve tenere conto ai fini della verifica del limite dei 30mila euro di ricavi.

La corresponsione, nel 2007, del TFR a un dipendente cessato nel 2006 non preclude l'accesso al regime dei minimi, poiché le spese relative al TFR si considerano sostenute nel periodo di imposta in cui le stesse maturano.

L'effettuazione di prestazioni per le quali non sussiste il requisito della territorialità (lavoro autonomo svolto all'estero) non impedisce l'accesso al regime dei minimi.

I relativi compensi, tuttavia, rientrano nella verifica del limite dei 30mila euro.

La partecipazione ad un raggruppamento temporaneo di professionisti non permette l'adozione del regime se le attività del gruppo sono svolte unitariamente avvalendosi di un'organizzazione

comune; nessun ostacolo, invece, quando i professionisti agiscono in modo autonomo e separato.

Il passaggio dal “forfettino” (art. 13, legge 388/2000) al regime dei minimi comporta l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate la revoca della precedente opzione.

Se l’adempimento è omesso, la permanenza tra i “minimi” è tuttavia assicurata dal comportamento concludente, tuttavia la comunicazione deve essere comunque effettuata.

### **Rettifica della detrazione**

Al momento dell’ingresso nel regime dei minimi, la rettifica della detrazione Iva deve essere effettuata anche in relazione ai beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e a quelli il cui coefficiente di ammortamento è superiore al 25% soltanto se gli stessi non sono stati ancora utilizzati o ceduti.

In caso di leasing, per la rettifica della detrazione relativa ai canoni corrisposti anticipatamente e al maxicanone iniziale, deve essere versata la quota di imposta corrispondente al periodo di residua durata del contratto o della rata.

Ad esempio:

Contratto di leasing: 60 mesi

Maxicanone: 7.200 euro, pagati il 1° settembre 2006

Iva: 1.200 euro, interamente detratta

Iva/mese:  $1.200 / 60 = 20$

Durata residua del contratto al momento dell'ingresso nel regime: 44 mesi  
Iva dovuta a seguito di rettifica:  $20 \times 44 = 880$  euro.

### **Dichiarazioni d'intento**

Chi, durante l'anno solare precedente, ha emesso fatture senza addebito d'imposta a seguito di dichiarazione d'intento rilasciata dal committente (art. 8, lettera c), Dpr 633/1972), non può qualificarsi contribuente minimo.

Quando un "minimo" riceve dichiarazione d'intento, deve restituirla al committente informandolo che l'operazione avverrà comunque senza addebito d'imposta perché effettuata ai sensi della disciplina "semplificata".

### **Plusvalenza da cessione di beni strumentali**

La plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale, indipendentemente dal fatto che avvenga durante la permanenza nel regime dei minimi o una volta fuoriusciti, è determinata in modo diverso a seconda del momento di acquisizione del bene.

Se questo è acquistato prima dell'ingresso nel regime semplificato, la plusvalenza è rappresentata dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo non ammortizzato; altrimenti, è costituita dall'intero corrispettivo, poiché il costo sostenuto in vigenza del regime è interamente deducibile.

### **Comunicazione dati Iva**

I contribuenti minimi sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati Iva. L'esonero trova applicazione a partire dal periodo d'imposta 2008, quindi per l'adempimento previsto nel febbraio 2009.

Per quanto riguarda la comunicazione relativa all'anno 2007, la stessa va trasmessa anche dai

“minimi” se non sussistono ulteriori cause di esclusione (ad esempio, volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro).

## **Elenchi clienti e fornitori**

I contribuenti obbligati alla presentazione degli elenchi clienti e fornitori devono indicare anche i dati relativi ad acquisti e cessioni effettuate con contribuenti minimi.

Come é noto, sono obbligati alla trasmissione dell'elenco clienti e fornitori tutti i soggetti passivi Iva che hanno emesso o ricevuto fatture relative ad operazioni attive o passive rilevanti ai fini Iva.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha osservato che i contribuenti minimi, ancorchè non possano esercitare il diritto di rivalsa nè possano detrarre l'Iva assolta sugli acquisti, sono, comunque, titolari di ordinaria partita IVA.

Ciò induce a ritenere che **gli stessi non siano estranei al regime IVA** e che, pertanto, le operazioni effettuate da (o nei confronti dei) medesimi, devono essere incluse negli elenchi clienti e fornitori predisposti dai soggetti obbligati alla loro presentazione.

## **Imprese familiari: Determinazione dell'acconto**

I contribuenti minimi non possono determinare l'acconto dovuto per il primo anno di applicazione del regime soltanto con il metodo previsionale, devono utilizzare esclusivamente il metodo storico.

Il titolare dell'impresa familiare, essendo tenuto a versare anche l'acconto per i collaboratori, dovrà sommare al 98% della propria imposta relativa all'anno precedente il 98% di quella dei collaboratori “per la quota parte riferibile al reddito di partecipazione all'impresa familiare... determinata in proporzione all'incidenza del reddito di partecipazione sul reddito complessivo”.

## Uscita dal regime

In caso di fuoriuscita dal regime in corso d'anno per superamento del limite dei 30mila euro per oltre il 50%, deve essere versata l'Iva relativa a tutte le operazioni effettuate durante la permanenza nel regime e quindi senza applicazione dell'imposta.

La "regolarizzazione", senza applicazione di sanzioni e interessi, va poi effettuata in sede di determinazione dell'imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale.

## Registrazione delle fatture ricevute da un contribuente minimo

Infine, **in merito al seguente quesito:** *Un contribuente in contabilità ordinaria riceve una fattura emessa da un soggetto che si avvale del regime semplificato per i contribuenti minimi. Come deve annotare tale fattura nei propri registri IVA ("non imponibile", "fuori campo IVA" o con l'annotazione che trattasi di "operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008") ?*, **l'Agenzia delle Entrate ha così risposto:** *Si ritiene corretto, in tal caso, che il soggetto in contabilità ordinaria indichi, nei propri registri IVA, che l'acquisto è stato effettuato da un contribuente minimo, registrando la corrispondente fattura con l'annotazione che trattasi di "operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008".*

*Il medesimo soggetto è tenuto ad includere nell'elenco fornitori i dati dell'operazione.*

**(Agenzia delle Entrate, circolare del 26/2/2008, n. 13/E - Notiziario Telematico)**

## 7) Immatricolazioni auto usate, al via i controlli preliminari per l'applicazione del regime Iva del margine

L'immatricolazione di auto usate acquistate nei paesi dell'Unione Europea non potrà più avvenire senza un controllo preliminare da parte dell'amministrazione finanziaria che accerti la presenza dei requisiti minimi per l'applicazione del regime Iva del margine.

Per prevenire l'utilizzo abusivo del meccanismo, che consente di assoggettare all'IVA la sola differenza tra il costo sostenuto dall'impresa per comprare un bene mobile usato e il corrispettivo di rivendita, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sugli adempimenti necessari per immatricolare gli autoveicoli di provenienza comunitaria.

In particolare, secondo la circolare 14/E del 26/2/2008, gli operatori nazionali che acquistano auto nell'UE applicando il regime del margine dovranno trasmettere alle Entrate una serie di documenti prima di richiedere l'immatricolazione allo Sportello telematico dell'automobilista (S.t.a.) o all'ufficio provinciale della Motorizzazione.

Questi infatti potranno immatricolare solo i veicoli per cui risultino acquisiti i dati provenienti dall'Agenzia delle Entrate.

## **La documentazione**

Riguardo la documentazione, il contribuente deve presentare la fattura di acquisto della macchina ricevuta dall'operatore comunitario o un altro titolo di acquisto, la carta di circolazione estera e eventualmente una dichiarazione da cui risulti che il rivenditore, soggetto d'imposta in Italia, ha comprato il bene usato da un consumatore privato, da un operatore economico che non ha potuto esercitare il diritto di detrazione, da un soggetto passivo d'imposta in regime di franchigia nel proprio Stato o da un soggetto passivo comunitario che a sua volta ha applicato il regime del margine.

## **La procedura**

Per consentire un'immatricolazione tempestiva e non ostacolare i normali flussi **commerciali**, le strutture locali dell'Agenzia dovranno, in via preliminare, esaminare il libretto di circolazione e la fattura o altro titolo di acquisto con l'obiettivo prioritario di verificare la sussistenza delle condizioni minime per la legittima adozione del regime speciale.

Se questi controlli hanno un esito positivo, l'ufficio comunica gli estremi identificativi del veicolo, tra cui il numero di telaio, al centro elaborazione dati (C.e.d.) del dipartimento dei Trasporti terrestri per consentirne l'immatricolazione.

Se invece sulla carta di circolazione compaiono esclusivamente nomi di società e non di persone fisiche, la comunicazione al C.e.d. avviene solo dopo l'acquisizione da parte dell'ufficio di una dichiarazione di compravendita che dimostri, insieme ad altri documenti, che il veicolo è assoggettabile, almeno in via presuntiva, al regime del margine.

Nel caso in cui tale documentazione non sia ritenuta sufficiente, contestualmente alla comunicazione al C.e.d. della Motorizzazione l'ufficio invia una segnalazione all'area controllo per l'attivazione immediata di una verifica fiscale.

Infine, se oltre alla dichiarazione il contribuente non fornisce alcuna prova della legittima applicazione del regime speciale, l'ufficio invia la comunicazione al C.e.d. solo in seguito all'esito positivo dell'accertamento effettuato dall'area controllo.

Infine, la circolare ha precisato che il buon esito della procedura di vigilanza sugli acquisti col sistema del margine non impedirà eventuali accertamenti successivi sull'effettiva regolarità dell'adozione del regime speciale.

**(Agenzia delle Entrate, circolare del 26/2/2008, n. 14/E - comunicato stampa)**

## **8) Brevi fiscali**

**Agenzia Entrate ha ricevuto informazioni su italiani con depositi in Liechtenstein**

L'Agenzia delle Entrate, attraverso le procedure di scambio delle informazioni con i paesi aderenti al Forum Ocse sull'Amministrazione Fiscale (FTA), ha ricevuto informazioni su soggetti residenti in Italia titolari di depositi in Liechtenstein.

Le Amministrazioni fiscali di vari paesi aderenti al Forum stanno lavorando congiuntamente a seguito delle notizie ricevute. L'Agenzia delle Entrate sta sviluppando i controlli del caso e adotterà i provvedimenti conseguenti.

**(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 26/2/2008)**

---

**A cura di Vincenzo D'Andò**



